



COMUNE DI BROCCOSTELLA
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria di prima convocazione

n. 18 del 28.09.2017

OGGETTO: Agevolazioni fiscali sulle forniture di gas e gasolio nelle frazioni del territorio non metanizzate;

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno *ventotto* del mese di settembre, alle ore 18.30, in prosecuzione, in Broccostella, nella Sala Consiliare del Comune.

A seguito di avvisi scritti fatti diramare il 20.09.2017 dal sig. Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in prima convocazione, con l'intervento dei signori:

CIPPITELLI Sergio	Sindaco	si	FERRI Mirco	Consigliere	no
URBANO Domenico	Consigliere	si	IAFRATE Antonio Giovanni	Consigliere	si
PARRAVANO Luciano	Consigliere	si	FERRI Fabio	Consigliere	si
SANTUCCI Roberto	Consigliere	no	LECCE Gianni	Consigliere	si
BENACQUISTA Guglielmo	Consigliere	si	DE CIANTIS Paola	Consigliere	no

Consiglieri presenti n. 7 assenti n. 3

Presiede il Sindaco sig. *CIPPITELLI Sergio*.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Segretario Comunale dott.ssa *Anna GIAMMARIA*.

Rilevato che gli avvisi di convocazione sono stati tutti notificati regolarmente, come risulta dalle relate del messo comunale nel giorno 20.09.2017, che dell'avviso è stato trasmesso un esemplare al sig. Prefetto con note n. 4495 del 20.09.2017, ed un altro esemplare dell'avviso stesso è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 20.09.2017, come si evince dalle relate del messo comunale del 29.09.2017, e riconosciuto la legalità del numero dei consiglieri intervenuti e la legalità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta che è pubblica.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 5 OTT. 2017, giorno feriale festivo e resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

Broccostella, 5 OTT 2017
IL MESSO COMUNALE
(Mario DI ROLLO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Anna GIAMMARIA)

AG

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. e), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" e al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- che tale disposizione è stata modificata dall'art. 12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- che l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il d.lgs. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- che l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- che il Comune di Broccostella, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, ricade nella zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione 6 aprile 2008, n. 6 aveva stabilito le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999;
- che l'art. 2 comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge;
- che Il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- che Successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- che tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604, nella quale si precisa che *"a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile da riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448"*;
- che tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- che la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche per l'anno 2009, non è stata poi reiterata nella legge finanziaria per l'anno



2010..... (omissis).... In buona sostanza, il beneficio di cui all'art 8, comma 10 lett. e) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art 4, del d.l. n. 268/2000 come *"....porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"*;

- che con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che *"I Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso"*. Tale indicazione risultava necessaria al fine di consentire *"da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate"*;
- che va rilevato a tal proposito che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.;
- che alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle Dogane con la sopra citata nota prot. n. 5961 del 15.01.2010 che invitava i Comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando inoltre quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale (escluse dall'applicazione dell'agevolazione fiscale) e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, si è reso necessario, aggiornare la cartografia;

Visto il D.M. 17/07/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alle modifiche alla tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999, di individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, dal quale risulta che il Comune di Broccostella è stato espunto da tale elenco in quanto "metanizzato";

Vista la planimetria aggiornata delle aree metanizzate (evidenziate in giallo) scala 1:10:000 (ALLEGATO A) nella quale viene data una visione d'insieme delle aree stesse

Dato Atto che la stessa planimetria riporta le frazioni e le zone del Comune di Broccostella che si possono considerare "non metanizzate", al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale e all'esterno della fascia di 80 metri;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (allegato A);

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art 8 comma 10 lett. c) e s.m.i;

Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488 (art. 12 comma 4);

Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 39;

Vista la legge 23 novembre 2000 n. 354, art. 4 comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 27;

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 6 del 09/04/2008 relative all'aggiornamento cartografico delle aree metanizzate;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del area tecnica;

Udito il Sindaco che illustra la proposta agli atti;

terminati gli interventi e dichiarata chiusa la discussione il Sindaco passa alla votazione;

Presenti n. 7 - Votanti n. 7. - Con voti favorevoli n. 7 con voti contrari n. =,

espressi per alzata, di mano;

DELIBERA

1. che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la planimetria in scala 1:10.000, allegata al presente provvedimento (ALLEGATO A);
3. di individuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23.12.1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488, quali frazioni non metanizzate del territorio comunale, non ricomprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale, tutte le porzioni edificate non afferenti alle strade oggetto della metanizzazione così come riportate nell'ALLEGATO A alla presente deliberazione, ovvero ancora, i cui fabbricati presentino una distanza minima superiore a 80 mi. dall'asse delle medesime strade;
4. di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della L. n. 488 del 23 dicembre 1999;

Dopodiché, stante l'urgenza, con separata votazione palese, resa per alzata di mano: presenti n. 7; - Votanti n. 7; - con voti favorevoli n. 7; con voti contrari n. =; la presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.





COMUNE DI BROCCOSTELLA

(Provincia di Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Agevolazioni fiscali sulle forniture di gas e gasolio nelle frazioni del territorio non metanizzato.

Il sottoscritto Responsabile Area Tecnica geom. Narcisio Campagna, ai sensi dell'art. 49 del predetto T.U. (D.Lgs n. 267/2000), esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Broccostella, 22/09/2017



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Narcisio Campagna)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Sergio CIPPITELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna GIAMMARIA

E' copia conforme all'originale

Broccostella, - 5 OTT. 2017.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Giammaria)

AG